



## SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015

<b>Entro martedì 15 settembre</b>	<b>Compilazione registro IVA minori</b>
	<p>Le associazioni che fruiscono dell'opzione di cui alla L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente, nel registro IVA minori (DM 11/02/97)</p>
<b>Entro mercoledì 16 settembre</b>	<b>DATORI DI LAVORO - COMMITTENTI</b>
	<p><b>Versamento ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati nel mese di agosto a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o a prestatori di cosiddette "collaborazioni occasionali" (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni)</p>
	<p><b>Versamento delle ritenute fiscali e del contributo previdenziale sui compensi per collaborazione a progetto e collaborazioni coordinate e continuative</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute operate alla fonte e i relativi contributi INPS sui compensi pagati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese di agosto (codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente / codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti per il contributo INPS)</p>

	<p><b>Versamento del contributo previdenziale sui compensi per collaborazione occasionale e associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</b></p> <p>Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati nel mese di agosto a prestatori di cosiddette “collaborazioni occasionali” che abbiano superato il tetto annuale di € 5.000,00 di esenzione del contributo INPS e ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti per il contributo INPS)</p>
	<p><b>Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi o corrisposti a direttori artistici e collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate, – mediante Modello F24 - le ritenute operate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi pagati nel mese di agosto per prestazioni sportive dilettantistiche o per attività di direzione di cori e bande eccedenti la quota annua di esenzione pari a € 7.500,00</p>
	<p><b>Versamento dei contributi INPS gestione ex-Enpals</b></p> <p>Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 - i contributi ex-Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente</p>
	<p><b>Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite maturati</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite il cui diritto è maturato nel mese di agosto (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi)</p>
<p><b>Entro mercoledì 16 settembre</b></p>	<p><b>TRIBUTI</b></p>
	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti per attività non gratuite</b></p> <p>Le associazioni che hanno svolto con continuità nel corso del mese precedente attività di intrattenimento a titolo non gratuito, devono versare entro oggi mediante modello F24 la relativa imposta sugli intrattenimenti. Le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti (codice tributo 6728)</p>
<p><b>Entro lunedì 21</b></p>	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p>

<p><b>settembre</b></p>	<p><b>Omessi versamenti del mese precedente</b></p> <p>Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 20 agosto, versando - mediante Modello F24 - le imposte e le ritenute, unitamente alla maggiorazione degli interessi legali con un tasso annuo stabilito dal 01/01/15 in 0,5% e alla sanzione pari al 3%.</p> <p>Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti, ma con l'applicazione di una sanzione pari al 3,33% se effettuato entro 90 giorni e successivamente (entro un anno o entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dell'anno di commissione della violazione) con una sanzione pari al 3,75%</p>
<p><b>Entro lunedì 21 settembre</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI CHE REALIZZANO O PARTECIPANO A MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE, LEGATE AGLI USI E ALLE TRADIZIONI DELLE COMUNITÀ LOCALI</b></p> <p>Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'Ires, donazioni agevolate da persone fisiche riconosciute come liberalità). Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un'istanza all'Agenzia dell'Entrate esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre (quest'anno 21 settembre essendo il 20 una domenica) di ciascun anno.</p>
<p><b>Entro lunedì 21 settembre</b></p>	<p><b>SOSTITUTI DI IMPOSTA</b></p> <p><b>Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta - Modello 770</b></p> <p>Entro oggi le associazioni che nel corso del 2014 hanno corrisposto compensi di lavoro dipendente, assimilato e/o autonomo devono presentare in via telematica la Dichiarazione dei sostituti di imposta - Modello 770 Semplificato. Sono tenute a questo adempimento anche le associazioni sportive dilettantistiche e i cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche che hanno pagato nel 2014 compensi e rimborsi forfetari, anche se entro il tetto di esenzione fiscale di € 7.500,00.</p>
<p><b>Entro mercoledì 30</b></p>	<p><b>DATORI DI LAVORO - COMMITTENTI</b></p>

<b>settembre</b>	<p><b>Inps Flusso UniEmens</b></p> <p>Termine di invio in via telematica del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente</p>
	<p><b>Libro Unico del Lavoro</b></p> <p>Entro oggi le associazioni che hanno in essere rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione devono effettuare le scritture obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro in riferimento al mese precedente.</p>
<b>Entro mercoledì 30 settembre</b>	<p><b>DICHIARAZIONI - COMUNICAZIONI</b></p>
	<p><b>Presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi Unico ENC e ai fini IRAP</b></p> <p>Entro oggi le associazioni il cui esercizio sociale si è concluso il 31/12/2014 devono presentare in via telematica le dichiarazioni dei redditi e Irap</p>
	<p><b>Acquisti da San Marino senza indicazione dell'IVA in fattura</b></p> <p>Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.</p>
	<p><b>Comunicazione INTRA 12</b></p> <p>Termine di presentazione in via telematica della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte da parte degli enti non commerciali che si trovano nelle seguenti ipotesi:</p> <p>1) <b>associazione senza Partita IVA</b></p> <p style="margin-left: 40px;">a) che abbia optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) che abbia effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore a € 10.000,00;</p> <p>2) <b>associazione con partita IVA</b> per le operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.</p>
<b>Entro mercoledì 30 settembre</b>	<p><b>IMPOSTE</b></p>
	<p><b>Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap</b></p> <p>Entro oggi le associazioni con termine dell'esercizio sociale il 31/10/2015 devono, se tenute, effettuare il versamento con Modello F24 telematico del secondo o unico acconto per l'esercizio 2014/2015.</p>

<p><b>Entro mercoledì 30 settembre</b></p>	<p><b>5 PER MILLE - REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE</b></p>
	<p><b>Regolarizzazione iscrizione elenchi 5 per mille 2015</b></p> <p>Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno 2015 gli enti del volontariato (fra cui le APS regolarmente iscritte al Registro ai sensi della L. 383/00) e le associazioni sportive dilettantistiche che presentino la domanda di iscrizione in ritardo, oppure che abbiano presentato la domanda di iscrizione telematica entro la scadenza del 07/05/15, ma che abbiano omesso di inviare successivamente la raccomandata con la dichiarazione sostitutiva, oppure ancora abbiano dimenticato di allegare la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante a tale raccomandata, purché entro la data odierna versino contestualmente una sanzione di importo pari a € 258,00, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 e procedano ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti. I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (07/05/15).</p>
<p><b>Entro mercoledì 30 settembre</b></p>	<p><b>MODELLO EAS - REMISSIONE IN BONIS</b></p>
	<p>Entro la data odierna è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse relative alla fruizione di benefici fiscali, fra cui il cosiddetto Modello EAS. Le associazioni che avessero omesso di presentare nei termini previsti tale modello - entro 60 giorni dalla data di costituzione oppure entro il 31/03/15 nel caso di aggiornamento delle notizie comunicate in precedenza - possono procedere alla presentazione telematica tardiva del Modello EAS purché versino contestualmente una sanzione di importo pari a € 258,00, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8114.</p>